



nere presenti che i diritti di incasso sono, per tutte le Agenzie generali, il provento dal quale dovrebbero essere tratti i fondi per le spese di amministrazione.

La Presidenza del lavoro, allorché la Amministrazione concorse a sanare lo squilibrio determinato nei bilanci agenziali dalla differente velocità di aumento delle spese generali nei confronti della velocità di [aumento delle spese generali nei confronti della velocità di] addeguamento dei portafogli, non beneficiò delle contribuzioni integrative godute dalle agenzie generali, ivi compreso il contributo di contingenza sulle spese impiegate e erogato dal 1948 al 1953 in misura decrescente secondo il rapporto fra le spese generali e l'incremento del portafoglio. Pertanto, si ritiene che l'istanza della Società possa essere ritenuta accettabile limitatamente ad un 15%.

In definitiva, la transazione sulle rivendicazioni avvisiate si concreterebbe come segue: